



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

OSSERVAZIONI

In merito allo schema di Decreto del Ministero della cultura

**“Esenzioni e rimborsi concernenti il versamento del compenso per la
riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi”**

11 Dicembre 2023

PREMESSA

Confcommercio – Imprese per l'Italia esprime le realtà della produzione culturale, della distribuzione dei prodotti culturali, della produzione, importazione e distribuzione all'ingrosso e al dettaglio degli apparecchi di registrazione, memorie e supporti vergini.

In particolare, direttamente e/o riuniti nella organizzazione "Impresa cultura Italia", Confcommercio rappresenta, tra gli altri:

AGICI - Associazione Generale Industrie Cine-Audiovisive Indipendenti

AGIS - Associazione Generale Italiana dello Spettacolo

AIRES - Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati

ANCRA - Associazione Nazionale Commercianti Radio, Televisione, Elettrodomestici, Dischi E Affini

ASSEPRIM - Federazione Nazionale Servizi Professionali per le Imprese, che include la produzione audiovisiva

ASSOMUSICA - Associazione tra i Produttori e gli Organizzatori di Spettacoli di Musica dal Vivo

DISMAMUSICA - Associazione Italiana di riferimento per il settore della produzione, distribuzione e vendita di strumenti musicali, edizioni musicali e accessori

Rappresenta inoltre:

ANDEC - Associazione Nazionale Importatori e Produttori di Elettronica Civile, organizzazione delle aziende importatrici, titolari di brand, filiali di case estere dei prodotti di elettronica civile

ASSOROLOGI - Associazione italiana produttori importatori e distributori di orologi e di forniture per orologeria

ASCOFOTO - Associazione nazionale commercianti di articoli foto digital imaging fotografi e minilaboratori

OSSERVAZIONI

Lo schema di Decreto Ministeriale in esame, elaborato dal Ministero della Cultura per la disciplina delle ipotesi di esenzione e di rimborso del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, intende dare seguito alle indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato, la n. 1183 del 3 febbraio 2023, che ha annullato i precedenti decreti ministeriali (D.M. n.180 del 18/6/2019 e il relativo DDG n.778 del 30/8/2019).

La precedente disciplina che regolava la materia è stata infatti oggetto di due contenziosi definiti dinanzi al Consiglio di Stato - l'uno con sentenza n. 4938 del 2017 e l'altro con la sopra citata sentenza del 3 febbraio 2023, n.1183 - nell'ambito dei quali si è inserita anche la Corte di Giustizia UE, con sentenza C-110/15 del 22/9/2016, investita della questione su rinvio pregiudiziale nel primo giudizio.

In tali contenziosi le censure hanno riguardato: la eccessiva genericità nel delineare i requisiti per accedere all'esenzione dal versamento del compenso per la c.d. copia privata; l'aver attribuito una eccessiva discrezionalità alla SIAE - soggetto in conflitto di interessi - nel decidere, attraverso la conclusione di protocolli, a quali soggetti accordare l'esenzione; avere attribuito, sempre alla SIAE, il compito di individuare, caso per caso, e su preventiva istanza dell'interessato, la "*documentazione comprovante l'uso manifestamente estraneo alla copia privata, ivi incluso l'uso professionale*".

Tali circostanze sono state reputate, anche dalla Corte di Giustizia UE, investita della questione, ostative al Diritto europeo e segnatamente ai principi sanciti con la "*Direttiva*

2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione".

Dalle citate tre pronunce possono trarsi i seguenti principi da tenere in considerazione:

- 1) il prelievo per copia privata non va applicato *"alla fornitura di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione effettuata a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche, per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato..."*;
- 2) l'esenzione *ex ante* dal pagamento dell'equo compenso per copia privata va disciplinata *"... in modo esplicito e in via diretta, generale e radicale, secondo criteri oggettivi e trasparenti ..."*;
- 3) il sistema *"deve prevedere un diritto al rimborso del prelievo per copia privata che sia effettivo e che non renda eccessivamente difficile la restituzione del prelievo corrisposto"* e che sia anch'esso ancorato a criteri generali, oggettivi e trasparenti.

Rispetto alla disciplina precedente, il provvedimento in esame indica criteri predefiniti per individuare le singole fattispecie in cui è possibile beneficiare dell'esenzione dal versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi o chiedere il rimborso *ex post* di tali compensi; esclude dal pagamento del compenso i dispositivi ceduti a soggetti diversi dalle persone fisiche, per scopi manifestamente estranei alla realizzazioni di copie per uso privato; prevede in capo alla Siae un compito di verifica della documentazione trasmessa.

Permangono, tuttavia, talune criticità sulle quali si formulano di seguito brevi osservazioni.

Ad avviso delle categorie rappresentate da Confcommercio, il Decreto in parola ha, in realtà, recepito solo alcuni dei principi enunciati dalla giurisprudenza, con il conseguente rischio che anche il nuovo provvedimento possa incorrere in ulteriori censure.

Infatti, pur avendo introdotto delle nuove procedure per domandare l'esenzione e il rimborso, il Decreto continua a richiedere in capo ai soggetti di cui all'art.71 *septies*, comma 3, LDA una serie di adempimenti che, se non ulteriormente semplificati, rischiano di rendere eccessivamente difficoltosa la richiesta di esenzione o di restituzione di quanto indebitamente corrisposto.

Ad esempio, con riferimento alla Dichiarazione di esenzione prevista dall' art. 4, al comma 2 viene disposta la decadenza dal diritto all'esenzione in caso di *"non completa allegazione della documentazione"*.

Si ritiene che tale rigida eventualità, da un lato, non tenga adeguatamente conto della posizione degli aventi diritto all'esenzione, i quali si troverebbero ad incorrere, troppo gravosamente, in una decadenza senza preavviso, quando invece, attraverso l'instaurazione di un dialogo, potrebbero, a stretto giro, integrare la documentazione ritenuta incompleta e condurre a buon fine la propria richiesta in tempi rapidi. Dall'altro lato, tale eventualità potrebbe esporre la P.A. a dispendiosi contenziosi nella misura in cui, con una tale rigida conseguenza, non vengano rispettati i principi di partecipazione al procedimento e di preavviso di rigetto previsti dalla L. n. 241/90.

Tale conseguenza sarebbe lesiva del buon andamento della P.A. tutelato dall'art 97 Cost., in quanto, alla decretata decadenza, seguirebbe eventualmente la possibilità di azionare la ulteriore procedura per il rimborso e, quindi, un secondo ulteriore laborioso procedimento cui dovere destinare risorse. Ciò a discapito del fatto che, come sopra detto, attraverso l'instaurazione di un dialogo preventivo, il privato potrebbe tempestivamente integrare la documentazione ritenuta incompleta e concludere positivamente la procedura azionata con la istanza di esenzione.

Per quel che concerne poi il diritto al rimborso occorre rammentare che la Corte di Giustizia UE, con la citata sentenza, ha ribadito che il sistema di prelievo per copia privata deve prevedere un diritto al rimborso *“effettivo e che non renda eccessivamente difficile la restituzione del prelievo corrisposto. A tale proposito, la portata, l’efficacia, la disponibilità, la pubblicità e la semplicità di esercizio del diritto al rimborso devono consentire di controbilanciare gli eventuali squilibri creati dal sistema del prelievo per copia privata al fine di rispondere alle difficoltà pratiche constatate...”*.

Al fine di semplificare l’esercizio del diritto al rimborso, potrebbe essere introdotta nel Decreto la possibilità di fornire, nel caso di impossibilità di produzione di determinata documentazione da parte dell’utilizzatore finale ai fini del rimborso, una autocertificazione sostitutiva con tutte le assunzioni di responsabilità del caso, anche penali per dichiarazioni false e mendaci.

Desideriamo inoltre evidenziare che alcune categorie da noi rappresentate sono ancora più critiche rispetto all’impostazione del Decreto in parola; ulteriori osservazioni saranno infatti trasmesse direttamente dalle associazioni ANDEC e AIRES, anche esse coinvolte nella consultazione.

In particolare, ci viene segnalato come resta ancora aperto il nodo se una norma che preveda il pagamento del compenso per “copia privata”, concepita nell’era analogica, abbia ancora un senso nell’era digitale. Oggi la realtà delle tecnologie, dell’offerta di prodotti audio e video e dei comportamenti degli utenti è mutata radicalmente, con un uso molto più esteso, e per certe tipologie di consumatori pressoché universale, delle connessioni alle piattaforme streaming a pagamento/in abbonamento che consentono anche la visione/l’ascolto posticipati offline. In questi ultimi anni, non solo l’avvento di *tablet* e *smartphone*, ma anche il profondo cambiamento delle modalità distributive dell’industria attraverso il digitale hanno comportato una riduzione dei consumi, che rende di fatto l’uso della copia privata ridotto ai minimi termini.

Infine, con l’occasione, desideriamo riproporre un tema già sollevato in precedenti consultazioni e riguardante la composizione del Comitato Consultivo per il Diritto d’Autore.

Confcommercio attribuisce grande valore alla funzione svolta dal Comitato, all’interno del quale, sia in adunanza generale sia nelle commissioni speciali, vengono dibattute e definite questioni di enorme rilevanza che riguardano il futuro della produzione culturale del Paese e del suo utilizzo pubblico.

Torniamo quindi a chiedere di prevedere l’inserimento di ulteriori rappresentanti individuati dal nostro Sistema Confederale. In Confcommercio trovano infatti rappresentanza varie associazioni sia della distribuzione di elettronica di consumo, sia della produzione culturale e musicale italiana, il cui contributo ai lavori del Comitato favorirebbe sicuramente il dialogo interno e il valore universale delle sue scelte e proposte.